

(N. 2150)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione  
(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

col Ministro del Bilancio  
(ZOLI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici  
(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1957

Stanziamanti straordinari per la difesa del patrimonio artistico della nazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a porre il Ministero della pubblica istruzione in condizioni di provvedere alle più immediate ed urgenti esigenze della difesa del patrimonio artistico.

Queste esigenze sono state sempre fatte presenti dalla detta Amministrazione in sede di formazione del bilancio, le cui normali dotazioni sono insufficienti rispetto alla eccezionalità della situazione

Situazione che è stata già riconosciuta dal Governo che, discutendosi alla Camera dei deputati il bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ha accettato, nella seduta del 30 settembre 1955, l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Marangone, Vischia ed altri per la destinazione di fondi speciali e la revisione della legislazione in materia di tutela del

patrimonio artistico e culturale. In conseguenza il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del 5 gennaio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 successivo) ha nominato un'apposita Commissione speciale mista con l'incarico di studiare gli accennati argomenti.

Il disegno di legge, che a tale scopo ora si presenta e che risponde all'annunciato proposito di predisporre un piano decennale di finanziamento per la salvaguardia degli immensi tesori d'arte del Paese, tende in concreto ad impedire l'aggravarsi dei danni più volte denunciati, a rimediare a quelli ancora riparabili e ad eliminare almeno in parte i più gravi inconvenienti.

Col provvedimento si vuole anche venire incontro alle aspettative della pubblica opinione, che è stata in questi ultimi tempi particolar-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente sollecita, attraverso la stampa e pubblici dibattiti, nel reclamare provvedimenti straordinari di pronti interventi.

Il disegno di legge, per non gravare troppo sull'Erario e nello stesso tempo per evitare un eccessivo ingorgo di lavoro negli Uffici competenti, propone che la somma di 18 miliardi sia

ripartita in dieci annualità di differente importo, a cominciare dall'esercizio 1956-1957.

L'articolo 1 del disegno di legge precisa la natura dell'intervento dello Stato e riserva una quota del 2 per cento dei singoli stanziamenti annuali alle spese generali conseguenti all'attuazione del diviso programma.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 18.000.000.000 per provvedere ad opere e lavori straordinari per la conservazione, manutenzione e restauro di cose mobili ed immobili di interesse artistico e storico, soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Detta spesa, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sarà ripartita in dieci esercizi finanziari, come segue:

Esercizio 1956-57 . . . .	L.	900.000.000
» 1958-59 . . . .	»	2.100.000.000
» 1959-60 . . . .	»	2.100.000.000
» 1960-61 . . . .	»	2.500.000.000

» 1961-62 . . . .	»	2.500.000.000
» 1962-63 . . . .	»	2.100.000.000
» 1963-64 . . . .	»	1.600.000.000
» 1964-65 . . . .	»	1.600.000.000
» 1965-66 . . . .	»	1.300.000.000
» 1966-67 . . . .	»	1.300.000.000

Una quota non superiore al 2 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma potrà essere destinata ad oneri di carattere generale.

## Art. 2.

All'onere relativo all'esercizio finanziario 1956-1957 si provvederà con un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.